

Circolare mensile Eutekne

NOVEMBRE 2022: NOVITÀ	2
<hr/>	
1 Autodichiarazione aiuti di Stato COVID - Proroga presentazione al 31.1.2023 e chiarimenti	2
2 Fattura elettronica - Memorizzazione integrale dei <i>file</i> XML - Nuovi servizi	2
3 Dichiarazione IVA per il 2019 - Comunicazione di anomalie - Adempimento spontaneo.....	3
4 <i>Fringe benefit</i> - Innalzamento della soglia ed ampliamento per il 2022 - Chiarimenti ufficiali	4
5 Crediti d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022 - Chiarimenti	5
6 Modifiche alla riduzione delle accise per i carburanti.....	6
7 Credito d'imposta per gli autotrasportatori per l'acquisto di gasolio - Utilizzo in compensazione - Istituzione del codice tributo	6
8 Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere e termali - Utilizzo in compensazione - Istituzione del codice tributo	7
9 Credito d'imposta per le reti di imprese agricole - Percentuale di fruizione - Istituzione del codice tributo per la compensazione	7
10 Credito d'imposta per cuochi professionisti (c.d. " <i>bonus chef</i> ") - Presentazione delle domande	8
11 Contributo per spese sanitarie e di sanificazione sostenute da enti sportivi	9
12 Redditi di lavoro dipendente e pensioni di fonte estera o italiana - Comunicazione di anomalie - Adempimento spontaneo.....	10
13 Autoveicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria d'impresa	11
14 Iper-ammortamento per investimenti effettuati mediante <i>leasing</i> - Interconnessione successiva all'entrata in funzione nel medesimo periodo d'imposta.....	11
15 Credito d'imposta per investimenti pubblicitari - Esclusione degli intermediari	11
16 Credito d'imposta per le erogazioni liberali in favore delle "Fondazioni ITS <i>Academy</i> " - Utilizzo in compensazione.....	12
17 Agente sportivo - Qualificazione dei compensi - Reddito di lavoro autonomo o d'impresa	13
18 IVA - Percentuali di compensazione - Legno e legna da ardere - Proroga per il 2022	13
19 Rapporti di scambio tra Italia e San Marino - Obbligo di fatturazione elettronica - Esclusione per i soggetti identificati ai fini IVA in Italia	14
20 Esterometro - Esclusione dei buoni corrispettivo "multiuso"	14
21 Rivalsa successiva all'accertamento - <i>Missing traders</i> - Diritto alla detrazione IVA dell'effettivo cessionario dei beni	14
22 Esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA - Procedura di sequestro liberatorio.....	15
23 " <i>Call-off stock</i> " - Sostituzione del destinatario della merce - Effetti.....	15
24 Cessione di beni tra rappresentanti fiscali - Trattamento IVA.....	16
25 IVA di gruppo - Società non residente identificata in Italia.....	16
26 Dotazioni di bordo - Regime di non imponibilità IVA.....	17
DICEMBRE 2022: PRINCIPALI ADEMPIMENTI	18

1	AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO COVID - PROROGA PRESENTAZIONE AL 31.1.2023 E CHIARIMENTI
	Con il provv. 29.11.2022 n. 439400, l'Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga al 31.1.2023 del termine per la presentazione dell'autodichiarazione sul rispetto dei massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato COVID, prevista dal DM 11.12.2021.
1.1	PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE Il termine per la presentazione dell'autodichiarazione, precedentemente fissato al 30.11.2022, è stato prorogato al 31.1.2023 in seguito alle difficoltà riscontrate negli ultimi giorni per l'accesso alla sezione trasparenza del sito relativo al Registro nazionale degli aiuti di Stato (cfr. anche comunicato CNDCEC 26.11.2022).
1.2	PROROGA DEL TERMINE PER IL RIVERSAMENTO DEGLI IMPORTI ECCEDENTI A seguito della proroga del termine per la presentazione dell'autodichiarazione, il termine per il riversamento degli aiuti eccedenti i massimali, o per il loro scomputo da aiuti successivamente ricevuti, è stato stabilito: <ul style="list-style-type: none"> • anch'esso al 31.1.2023; • oppure, se successivo al 31.1.2023, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021.
1.3	CHIARIMENTI MEDIANTE FAQ L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, nella sezione dedicata all'autodichiarazione del proprio sito Internet, alcune FAQ. Le FAQ sono state inizialmente pubblicate in data 17.11.2022 e successivamente aggiornate il 22.11.2022 e il 29.11.2022. Tra i numerosi chiarimenti, sono state fornite indicazioni in merito alla: <ul style="list-style-type: none"> • modalità di compilazione dell'autodichiarazione in caso di superamento dei massimali da parte dell'impresa unica, chiarendo altresì che non si rinvergono limiti al soggetto che opera il riversamento volontario; • circostanza che l'autodichiarazione non deve essere presentata dalle imprese rientranti nel perimetro dell'impresa unica che non abbiano beneficiato di alcun aiuto oggetto del regime "ombrello"; in tal caso, i dati richiesti nel quadro B saranno forniti unicamente dalle imprese rientranti nel perimetro che hanno beneficiato dei predetti aiuti; • modalità di presentazione dell'autodichiarazione in presenza di operazioni straordinarie; • possibilità di utilizzare, ai fini dello scomputo da aiuti successivi, alcuni crediti d'imposta da quadro RU elencati nella "Tabella codici aiuti di Stato" contenuta nelle istruzioni ai modelli REDDITI 2022, riducendo l'importo residuo da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi; • modalità di calcolo degli interessi da recupero.
2	FATTURA ELETTRONICA - MEMORIZZAZIONE INTEGRALE DEI FILE XML - NUOVI SERVIZI
	Con il provv. Agenzia delle Entrate 24.11.2022 n. 433608, sono state recepite le indicazioni rese dal Garante della <i>privacy</i> nel parere 22.12.2021 n. 454 e definite le regole tecniche attraverso cui l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza potranno memorizzare e utilizzare i <i>file</i> delle fatture elettroniche per le attività di analisi del rischio e di controllo ai fini fiscali. Il provvedimento introduce, inoltre, nuovi servizi funzionali da un lato a prevenire i fenomeni di false fatturazioni e, dall'altro, a favorire lo scambio di dati con l'Amministrazione finanziaria.
2.1	MEMORIZZAZIONE INTEGRALE DEI FILE XML L'Agenzia delle Entrate potrà memorizzare nella propria banca dati i <i>file</i> XML nella loro interezza, comprensivi, quindi, anche delle informazioni inerenti alla natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché al metodo di pagamento.

<p>segue</p>	<p>La descrizione non potrà essere memorizzata se le fatture elettroniche sono emesse nei confronti dei consumatori finali o da parte di “cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale”. In considerazione della delicatezza delle informazioni eventualmente contenute nella descrizione di tali operazioni, le fatture elettroniche emesse da prestatori che operano nel settore legale, “individuate in base al codice ATECO del cedente/prestatore, saranno memorizzate in modalità cifrata”, in modo da garantirne l’inintelligibilità.</p> <p>I dati saranno utilizzati dall’Amministrazione finanziaria per le attività di analisi del rischio e di controllo ai fini fiscali. A titolo esemplificativo, l’Agenzia delle Entrate potrà usufruire delle informazioni per svolgere le attività istruttorie “ai fini della liquidazione delle istanze di rimborso IVA, della valutazione delle istanze di annullamento in autotutela presentate dal contribuente e del riconoscimento di contributi a fondo perduto a favore di operatori IVA”.</p>
<p>2.2</p>	<p>NUOVI SERVIZI</p> <p>Dando seguito alle richieste provenienti dalle associazioni di categoria, l’Agenzia delle Entrate ha realizzato nuovi servizi in cooperazione applicativa per un “colloquio automatico tra sistemi informatici”, che possa consentire <i>download</i> e <i>upload</i> massivi dei dati “relativi ai file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi, nonché degli elenchi che l’Agenzia mette a disposizione al fine del pagamento dell’imposta di bollo”.</p> <p>Inoltre, nell’ambito del contrasto al fenomeno delle false fatturazioni, è stato introdotto il servizio di censimento del canale abituale per la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il quale i soggetti passivi IVA (o i loro delegati o incaricati) possono inserire, visualizzare, aggiornare ed eliminare l’informazione relativa ai canali di trasmissione abitualmente utilizzati per la trasmissione della fattura elettronica.</p>
<p>3</p>	<p>DICHIARAZIONE IVA PER IL 2019 - COMUNICAZIONE DI ANOMALIE - ADEMPIMENTO SPONTANEO</p>
	<p>Con il provv. 4.11.2022 n. 408592, Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità con le quali sono messe a disposizione del soggetto passivo le informazioni derivanti dal confronto tra i dati della dichiarazione IVA per il 2019 e quelli delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, relativi a tale annualità.</p>
<p>3.1</p>	<p>CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE</p> <p>La comunicazione contiene le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • codice fiscale e denominazione (o cognome e nome, in caso di persona fisica) del contribuente; • numero identificativo della comunicazione e periodo d’imposta; • codice atto; • totale delle operazioni IVA imponibili ed esenti nonché di quelle effettuate e ricevute con applicazione del meccanismo dell’inversione contabile; • modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata; • modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti; • modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.
<p>3.2</p>	<p>CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI DETTAGLIO</p> <p>Il contribuente può consultare la predetta comunicazione e le relative informazioni di dettaglio attraverso il proprio “Cassetto fiscale” e l’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.</p>
<p>3.3</p>	<p>MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI</p> <p>Le suddette comunicazioni sono trasmesse ai contribuenti al relativo domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata, PEC) comunicato dagli stessi.</p> <p>Nei casi di assenza di domicilio digitale, o di mancato recapito, l’invio è effettuato per posta ordinaria.</p>

segue	Le informazioni in esame sono inoltre rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.
3.4	<p>SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI</p> <p>Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:</p> <ul style="list-style-type: none"> • richiedere informazioni; • ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia.
3.5	<p>REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI COMMESSE</p> <p>I contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi mediante il ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.</p> <p>Cause ostative al ravvedimento</p> <p>Si ricorda che il ravvedimento operoso può avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell’Amministrazione fiscale, purché non sia ancora stato notificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un “avviso bonario” a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione, ai sensi dell’art. 54-bis del DPR 633/72; • un atto di accertamento.
4	<p>FRINGE BENEFIT - INNALZAMENTO DELLA SOGLIA ED AMPLIAMENTO PER IL 2022 - CHIARIMENTI UFFICIALI</p>
	<p>Con la circ. 4.11.2022 n. 35, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla soglia di non imponibilità per i <i>fringe benefit</i> prevista per il 2022 dall’art. 12 del DL 115/2022, fissata inizialmente in misura pari a 600,00 euro.</p> <p>Si segnala che tale soglia è stata successivamente incrementata a 3.000,00 euro dall’art. 3 co. 10 del DL 176/2022 (c.d. “Aiuti-<i>quater</i>”).</p>
4.1	<p>DEROGA TEMPORANEA ALLA DISCIPLINA “ORDINARIA” DEI FRINGE BENEFIT</p> <p>Esclusivamente per l’anno d’imposta 2022, la disciplina di cui all’art. 51 co. 3 del TUIR deve intendersi modificata come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono incluse tra i <i>fringe benefit</i> concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale; • il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è innalzato da 258,23 a 600,00 euro (ora 3.000,00 euro). <p>Resta fermo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la disposizione si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; • i <i>fringe benefit</i> possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche <i>ad personam</i>; • rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’art. 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.
4.2	<p>PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE</p> <p>Con riferimento alle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le utenze devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, purché ne sostengano effettivamente le relative spese;

<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • rilevano anche le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) intestate al condominio, che vengono ripartite fra i condòmini (per la quota rimasta a carico del singolo condòmino); • vanno considerate anche le utenze per le quali, pur essendo intestate al proprietario dell'immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, purché tali soggetti sostengano effettivamente la spesa. <p>Giustificativi delle spese</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell'art. 12 del TUIR o, a certe condizioni (ossia in caso di riaddebito analitico), al locatore.</p> <p>Le somme erogate dal datore di lavoro (nell'anno 2022 o entro il 12.1.2023 per effetto del principio di cassa allargato) possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell'anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nell'anno 2022.</p> <p>Documentazione da acquisire da parte del datore di lavoro</p> <p>In merito alla documentazione che deve essere acquisita ai fini in esame, l'Agenzia delle Entrate rileva che il datore di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deve acquisire e conservare, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel previsto limite; • in alternativa, può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle (quali, ad esempio, il numero e l'intestatario della fattura, la tipologia di utenza, l'importo pagato, la data e le modalità di pagamento). <p>Al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.</p> <p>Resta fermo che tutta la documentazione indicata nella predetta dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.</p>
<p>4.3</p>	<p>SUPERAMENTO DELLA SOGLIA</p> <p>Non è prevista alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla norma.</p> <p>In caso di superamento, il datore di lavoro deve quindi assoggettare a tassazione l'intero importo corrisposto, inclusa la quota inferiore al medesimo limite.</p>
<p>5</p>	<p>CREDITI D'IMPOSTA ALLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA E GAS RELATIVI AL TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2022 - CHIARIMENTI</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 29.11.2022 n. 36, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, con particolare riferimento a quelli relativi al terzo trimestre 2022 (ai sensi dell'art. 6 del DL 115/2022) e al quarto trimestre 2022 (ai sensi dell'art. 1 del DL 144/2022 per i mesi di ottobre e novembre 2022 e dell'art. 1 del DL 176/2022 per il mese di dicembre 2022).</p> <p>Nella circolare sono inoltre contenute alcune risposte a specifiche domande.</p>
<p>5.1</p>	<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>Le agevolazioni in esame sono riconosciute a tutte le imprese residenti, ivi incluse le</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, nonché dal regime contabile adottato, rispettano le condizioni normativamente previste.</p> <p>Con riferimento agli enti non commerciali e alle ONLUS, il credito d'imposta spetta solo in relazione alle spese per l'energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente esercitata. A tal fine, l'ente è tenuto a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano una corretta imputazione delle spese.</p>
<p>5.2</p>	<p>COMUNICAZIONE DEL VENDITORE PER IL CALCOLO SEMPLIFICATO</p> <p>In merito alla possibilità prevista per le imprese non energivore e non gasivore di richiedere ai fornitori, a determinate condizioni, il calcolo semplificato, viene chiarito che i venditori sono tenuti, con la dovuta diligenza, alla comunicazione per il calcolo semplificato anche qualora la richiesta da parte dell'impresa sia avvenuta posteriormente ai 60 giorni normativamente previsti.</p>
<p>5.3</p>	<p>IMMOBILI LOCATI</p> <p>In caso di locazione di immobile, i crediti d'imposta possono essere fruiti dall'impresa conduttrice che ne sostenga l'effettivo onere economico attraverso un riaddebito analitico, pur non essendo titolare delle relative utenze, ferma restando la documentazione della spesa.</p>
<p>6</p>	<p>MODIFICHE ALLA RIDUZIONE DELLE ACCISE PER I CARBURANTI</p>
	<p>L'art. 1 del DL 23.11.2022 n. 179 ha ridotto, per il periodo dall'1.12.2022 al 31.12.2022, il decremento alle aliquote d'accisa sui carburanti previste dall'art. 2 del DL 176/2022 (c.d. "Aiuti-<i>quater</i>").</p> <p>A seguito delle modifiche, le aliquote sulle accise, per il predetto periodo, sono così fissate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la benzina: 578,40 euro per mille litri; • per gli oli da gas o il gasolio usato come carburante: 467,40 euro per mille litri; • per il GPL usato come carburante: 216,67 euro per mille chilogrammi. <p>L'aliquota rimane fissata in zero euro per metro cubo, per il gas naturale usato per auto-trazione.</p> <p>Gli esercenti sono tenuti a trasmettere all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui sopra, usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla data del 30.11.2022, entro il 12.12.2022; • alla data del 31.12.2022, entro il 12.1.2023. <p>Inoltre, l'art. 1 del DL 179/2022 fa cessare al 30.11.2022 (invece che al 31.12.2022) l'agevolazione per l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante.</p>
<p>7</p>	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER GLI AUTOTRASPORTATORI PER L'ACQUISTO DI GASOLIO - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE - ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO</p>
	<p>Con la ris. Agenzia delle Entrate 9.11.2022 n. 65, è stato istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d'imposta riconosciuto agli autotrasportatori in relazione alle spese sostenute nel primo trimestre 2022 per l'acquisto del gasolio, ai sensi dell'art. 3 del DL 17.5.2022 n. 50 (c.d. DL "Aiuti"), conv. L. 15.7.2022 n. 91, e dei relativi provvedimenti attuativi (DM 13.7.2022 e DM 29.7.2022 n. 324).</p> <p>Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio "Cassetto fiscale", accessibile dall'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.</p>
<p>7.1</p>	<p>CODICE TRIBUTO</p> <p>Per l'utilizzo in compensazione tramite il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, del credito d'imposta in esame, è stato istituito il codice tributo "6989", denominato "Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio per l'esercizio delle attività di trasporto – art. 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50".</p>

segue	Il modello F24 deve essere presentato unicamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
7.2	<p>COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza della colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati"; • nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA".
8	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE E TERMALI - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE - ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO</p>
	<p>Con la ris. Agenzia delle Entrate 23.11.2022 n. 70, è stato istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d'imposta riconosciuto per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all'aria aperta, ai sensi dell'art. 79 del DL 14.8.2020 n. 104, conv. L. 13.10.2020 n. 126, e del decreto del Ministro del Turismo 17.3.2022.</p> <p>Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio "Cassetto fiscale", accessibile dall'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.</p>
8.1	<p>CODICE TRIBUTO</p> <p>Per l'utilizzo in compensazione tramite il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, del credito d'imposta in esame, è stato istituito il codice tributo "6991", denominato "<i>Credito d'imposta a favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all'aria aperta - art. 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104</i>".</p> <p>Il modello F24 deve essere presentato unicamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.</p>
8.2	<p>COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza della colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati"; • nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno di concessione del credito, nel formato "AAAA".
9	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER LE RETI DI IMPRESE AGRICOLE - PERCENTUALE DI FRUIZIONE - ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO PER LA COMPENSAZIONE</p>
	<p>Con il provv. 2.11.2022 n. 406604, l'Agenzia delle Entrate ha fissato in misura pari al 100% dell'importo richiesto la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da parte delle reti di imprese agricole e agroalimentari, per gli investimenti effettuati nel 2021, ai sensi dell'art. 1 co. 131 della L. 178/2020 e del precedente provv. 20.5.2022 n. 174713.</p> <p>L'importo massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è quindi pari al credito d'imposta risultante dall'ultima istanza validamente presentata nel periodo dal 20.9.2022 al 20.10.2022 (in assenza di rinuncia).</p> <p>Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile tramite il proprio "Cassetto fiscale" accessibile dall'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.</p>
9.1	<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto, per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle "strade del vino";

<p>segue</p>	<ul style="list-style-type: none"> in relazione alle spese sostenute per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell'assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni.
<p>9.2</p>	<p>UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97:</p> <ul style="list-style-type: none"> a partire dal 3.11.2022 (giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del suddetto provv. Agenzia delle Entrate 2.11.2022 n. 406604); presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento; utilizzando il codice tributo "6990", istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 3.11.2022 n. 64.
<p>9.3</p>	<p>COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati"; nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno di riconoscimento del credito d'imposta, nel formato "AAAA".
<p>10</p>	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER CUOCHI PROFESSIONISTI (C.D. "BONUS CHEF") - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p>
	<p>Con il DM 29.11.2022, il Ministero delle Imprese e del <i>Made in Italy</i> ha definito le modalità e i termini di presentazione delle istanze per beneficiare del credito d'imposta per cuochi professionisti (c.d. "bonus chef"), di cui all'art. 1 co. 117 - 123 della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) e al DM 1.7.2022 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 15.9.2022 n. 216).</p>
<p>10.1</p>	<p>SOGGETTI INTERESSATI Possono beneficiare dell'agevolazione i soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti sia come lavoratori autonomi in possesso di partita IVA, che abbiano sostenuto, dall'1.1.2021 al 31.12.2022, una o più delle spese ammissibili. In particolare, tali soggetti devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> residenti o stabiliti nel territorio dello Stato; alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro subordinato, di alberghi e ristoranti, ovvero titolari di partita IVA per attività di cuoco professionista svolta presso i medesimi soggetti, almeno a partire dall'1.1.2021; nel pieno godimento dei diritti civili.
<p>10.2</p>	<p>SPESE AMMISSIBILI Sono ammissibili all'agevolazione le spese relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> all'acquisto di macchinari di classe energetica elevata, destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari; all'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione; alla partecipazione a corsi di aggiornamento professionale. <p>Tali spese devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentono la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta.</p>

segue	<p>Imposte e tasse Non sono ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L'IVA è ammissibile solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.</p>
10.3	<p>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE Per fruire dell'agevolazione, i soggetti in possesso dei requisiti devono presentare un'apposita istanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalle ore 12.00 del 27.2.2023 alle ore 15.00 del 3.4.2023; • esclusivamente tramite la procedura informatica accessibile a un <i>link</i> che sarà reso disponibile sul sito Internet del Ministero delle Imprese e del <i>Made in Italy</i> (www.mise.gov.it), accessibile con SPID, carta di identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS); • utilizzando l'apposito modello approvato dal DM 29.11.2022; • allegando la documentazione richiesta (es. titoli giustificativi delle spese sostenute, estratti dei conti correnti di addebito delle spese, documentazione comprovante la classe energetica dei macchinari, contratti di lavoro subordinato o fatture emesse come titolare di partita IVA). <p>Ai fini della presentazione delle istanze è necessario il possesso di una casella PEC attiva.</p> <p>L'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell'<i>iter</i> di trattamento delle stesse.</p>
10.4	<p>DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA Il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella misura massima del 40% del costo delle spese ammissibili, sostenute dall'1.1.2021 al 31.12.2022; • nell'importo massimo di 6.000,00 euro; • nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili e del regime "<i>de minimis</i>".
11	<p>CONTRIBUTO PER SPESE SANITARIE E DI SANIFICAZIONE SOSTENUTE DA ENTI SPORTIVI</p> <p>In base al DPCM 3.10.2022, le società sportive professionistiche, nonché le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio di Ministri, possono presentare domanda per l'erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie, di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19.</p>
11.1	<p>SPESE AGEVOLABILI La misura interessa le spese sostenute tra l'1.2.2020 e il 31.3.2022, specificamente indicate nel decreto. Le stesse devono essere dettagliate nella domanda, allegando copia delle fatture quietanzate o analoghi documenti contabili. Inoltre, l'ammontare complessivamente sostenuto nel periodo interessato deve essere certificato dal presidente del collegio sindacale dell'ente richiedente o da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali oppure da un professionista iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.</p>
11.2	<p>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le istanze devono essere presentate, in via telematica, entro il 7.12.2022 (ossia entro 30 giorni dalla pubblicazione del DPCM 3.10.2022 sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport, avvenuta il 7.11.2022), agli organismi sportivi affiliati (federazioni o leghe per le società sportive professionistiche, federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive per ASD e SSD), i quali effettueranno una valutazione preliminare delle domande e della documentazione in funzione del successivo inoltro al Dipartimento dello Sport.</p>

12	<p>REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E PENSIONI DI FONTE ESTERA O ITALIANA - COMUNICAZIONE DI ANOMALIE - ADEMPIMENTO SPONTANEO</p> <p>Con il provv. 29.11.2022 n. 439255, Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di invio di comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo da parte di soggetti che risultano fiscalmente residenti in Italia ma che non hanno dichiarato, in tutto o in parte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • redditi di lavoro dipendente e/o pensioni di fonte estera; • eventuali altri redditi di lavoro dipendente e/o pensioni corrisposti da sostituti d'imposta italiani. <p>I periodi d'imposta interessati dalle comunicazioni sono quelli che vanno dal 2018 in avanti.</p>
12.1	<p>DATI ACQUISITI MEDIANTE SCAMBIO AUTOMATICO (DAC 1)</p> <p>Per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente e le pensioni di fonte estera, i dati sono quelli acquisiti dalle amministrazioni estere con le procedure di scambio automatico previste dalla direttiva 2011/16/UE (DAC 1), e trasmessi all'Agenzia delle Entrate con riferimento ai percipienti italiani.</p>
12.2	<p>CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE</p> <p>La comunicazione contiene le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • codice fiscale, cognome e nome del contribuente; • numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta; • codice atto; • descrizione della tipologia di anomalia riscontrata; • indicazioni circa la possibilità per il destinatario di verificare i dati che lo riguardano, accedendo alla sezione "l'Agenzia scrive" del proprio "Cassetto fiscale", accessibile dall'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate; • invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate; • modalità per richiedere ulteriori informazioni, contattando la Direzione Provinciale competente, mediante PEC o <i>e-mail</i>; • istruzioni circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.
12.3	<p>CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI DETTAGLIO</p> <p>Il contribuente può consultare la predetta comunicazione e le relative informazioni di dettaglio attraverso il proprio "Cassetto fiscale" e l'interfaccia <i>web</i> "Fatture e Corrispettivi".</p>
12.4	<p>MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI</p> <p>Le suddette comunicazioni sono trasmesse ai contribuenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al relativo indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), registrato nel pubblico elenco denominato "INI PEC" istituito presso il Ministro delle Imprese e del <i>Made in Italy</i>; • ovvero per posta ordinaria, in caso di indirizzo PEC non attivo o non registrato. <p>Le informazioni in esame sono inoltre rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.</p>
12.5	<p>SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI</p> <p>Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può, con le modalità indicate nella comunicazione inviata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • richiedere informazioni; • ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia.
12.6	<p>REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI COMMESSE</p> <p>I contribuenti possono regolarizzare la propria posizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentando una dichiarazione dei redditi integrativa;

<p>segue</p>	<ul style="list-style-type: none"> • versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi; • versando le sanzioni in misura ridotta, secondo le modalità previste per il ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97. <p>Cause ostative al ravvedimento</p> <p>Si ricorda che il ravvedimento operoso può avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell'Amministrazione fiscale, purché non sia ancora stato notificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un "avviso bonario" a seguito di liquidazione automatizzata o controllo formale della dichiarazione, ai sensi degli artt. 36-<i>bis</i> e 36-<i>ter</i> del DPR 600/73; • un atto di accertamento.
<p>13</p>	<p>AUTOVEICOLI UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE COME BENI STRUMENTALI NELL'ATTIVITÀ PROPRIA D'IMPRESA</p>
	<p>Con la risposta a interpello 7.11.2022 n. 553, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto integralmente deducibili, ai sensi dell'art. 164 co. 1 lett. a) del TUIR, le spese sostenute per l'utilizzo di automezzi, dotati di particolari dotazioni, in assenza delle quali non sarebbe possibile esercitare l'attività d'impresa.</p> <p>Viene richiamata la precedente prassi sul concetto di strumentalità "esclusiva", secondo la quale, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano "<i>utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa</i>" i veicoli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 23.3.2007 n. 59).</p> <p>Nel caso di specie, viene evidenziata anche la circostanza che la normativa vigente prevede che le autovetture in esame, quando sono in servizio, possono essere condotte esclusivamente da specifico personale, con conseguenti sanzioni qualora venissero guidate da conducente non autorizzato.</p>
<p>14</p>	<p>IPER-AMMORTAMENTO PER INVESTIMENTI EFFETTUATI MEDIANTE LEASING - INTERCONNESSIONE SUCCESSIVA ALL'ENTRATA IN FUNZIONE NEL MEDESIMO PERIODO D'IMPOSTA</p>
	<p>Con la risposta a interpello 7.11.2022 n. 551, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che la deduzione quale iper-ammortamento in ipotesi di interconnessione operata successivamente all'effettuazione dell'investimento ed alla sua messa in funzione non può estendersi anche alla quota di canoni relativa ai mesi precedenti, poiché, in ogni caso, il requisito dell'interconnessione deve sussistere e integrare la predetta messa in funzione.</p> <p>Tale impostazione, rileva l'Agenzia delle Entrate, garantisce il rispetto della <i>ratio</i> dell'incentivo, consentendo di agevolare gli investimenti realizzati a partire dal momento di entrata in funzione dei beni stessi, nel presupposto che ciò dimostri l'utilizzo del bene nel ciclo produttivo aziendale.</p> <p>Nel caso di specie, l'investimento è stato realizzato nel periodo d'imposta 2019 (momento in cui i macchinari risultano consegnati/collaudati), l'entrata in funzione e l'interconnessione, invece, sono avvenuti nel periodo d'imposta 2020 (settembre). In tal caso, l'iper-ammortamento può essere fruito con riferimento alle ideali quote dei canoni relativi ai mesi da settembre a dicembre, nei limiti disposti dall'art. 102 co. 7 del TUIR.</p>
<p>15</p>	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI - ESCLUSIONE DEGLI INTERMEDIARI</p>
	<p>Con la risposta a interpello 4.11.2022 n. 548, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che ove un soggetto realizzi un investimento in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche <i>on line</i>, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, affidando la realizzazione della campagna pubblicitaria ad un intermediario, la fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 57-<i>bis</i> del DL 50/2017 è consentita esclusivamente con riferimento alle spese nette sostenute. Resta, dunque, escluso il costo del servizio svolto dalla società di intermediazione.</p> <p>A tal fine, i documenti rappresentativi dei costi ammissibili dovranno contenere separata indicazione delle spese per campagne pubblicitarie rispetto al costo del servizio svolto dalla società di intermediazione.</p>

<i>segue</i>	In ogni caso, l'agevolazione in esame non è fruibile da un soggetto che opera quale intermediario con riferimento ai costi sostenuti, in nome e per conto dei propri clienti, per i suddetti investimenti.
16	CREDITO D'IMPOSTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DELLE "FONDAZIONI ITS ACADEMY" - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
	Con il provv. 10.11.2022 n. 414366 e la ris. 18.11.2022 n. 68, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di fruizione del credito d'imposta riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle "fondazioni ITS Academy", previsto dall'art. 4 co. 6 della L. 15.7.2022 n. 99, di riforma degli Istituti tecnici superiori.
16.1	<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto ai soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in favore degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), costituiti sotto forma di fondazione, che hanno lo scopo di promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza; • a partire dal periodo d'imposta in corso al 27.7.2022 (data di entrata in vigore della suddetta L. 99/2022), quindi dal 2022 per i soggetti "solari"; • a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali, ovvero mediante altri sistemi di pagamento "tracciabili" previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni circolari).
16.2	<p>AMMONTARE DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Il credito d'imposta spetta nella misura del 30% delle erogazioni effettuate. Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito d'imposta è elevato al 60% delle erogazioni effettuate.</p> <p>Divieto di cumulo</p> <p>Il credito d'imposta in esame non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni.</p> <p>Irrilevanza fiscale</p> <p>Il credito d'imposta in esame non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.</p>
16.3	<p>MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'erogazione liberale; • ovvero in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97. <p>Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24.</p> <p>L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato può essere fruito nei periodi d'imposta successivi.</p>
16.4	<p>UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24</p> <p>Ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento; • deve essere indicato il codice tributo "6992", istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 18.11.2022 n. 68. <p>Esclusione dei limiti annui per le compensazioni</p> <p>Al credito d'imposta in esame non si applicano i limiti annui per le compensazioni, di cui all'art. 34 della L. 388/2000 e all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007.</p>

16.5	<p>COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”; nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta nel quale sono state effettuate le erogazioni liberali, nel formato “AAAA”.
17	<p>AGENTE SPORTIVO - QUALIFICAZIONE DEI COMPENSI - REDDITO DI LAVORO AUTONOMO O D’IMPRESA</p>
	<p>Con la ris. 21.11.2022 n. 69, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito alla qualificazione dei redditi percepiti nell’esercizio dell’attività di agente sportivo.</p>
17.1	<p>ESERCIZIO DI UNA LIBERA PROFESSIONE COMPIUTAMENTE REGOLAMENTATA</p> <p>Ai fini della suddetta qualificazione, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che si rendono utili le disposizioni del DLgs. 37/2021 recanti la disciplina in materia di accesso e di esercizio della professione di agente sportivo (si segnalano, tra l’altro, la richiesta di un titolo abilitativo, permanente, personale e incedibile, l’iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi, il regime sanzionatorio e la stipula di un contratto di mandato con non più di due soggetti), dalle quali emerge l’intenzione di declinare l’attività svolta dall’agente sportivo alla stregua di una “professione”.</p> <p>La fornitura di un servizio professionale di assistenza, consulenza e mediazione, evidenzia ancora l’Agenzia, implica specifiche competenze che rendono rilevante l’apporto personale dell’agente; ciò è altresì avvalorato dalla previsione degli obblighi di lealtà, probità, dignità, diligenza e competenza, oltre che di aggiornamento professionale.</p>
17.2	<p>QUALIFICA DI REDDITO DI LAVORO AUTONOMO</p> <p>Ne consegue la qualifica dei compensi percepiti nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni ai sensi dell’art. 53 del TUIR e il relativo assoggettamento alle ritenute a titolo di acconto ex art. 25 del DPR 600/73.</p>
17.3	<p>SVOLGIMENTO IN FORMA SOCIETARIA</p> <p>Nella particolare ipotesi in cui l’attività di agente sportivo sia svolta in forma societaria (art. 9 del DLgs. 37/2021), i redditi prodotti costituiscono, sempre ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, redditi d’impresa se il modello societario prescelto è di tipo commerciale.</p> <p>In tal caso, infatti, non assume rilevanza l’esercizio dell’attività professionale (cfr. ris. 7.5.2018 n. 35 in merito alla natura del reddito prodotto dalle società tra avvocati).</p>
18	<p>IVA - PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE - LEGNO E LEGNA DA ARDERE - PROROGA PER IL 2022</p> <p>Con il DM 10.10.2022, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 24.11.2022 n. 275, il Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, ha confermato, anche per l’anno 2022, l’applicazione delle percentuali di compensazione IVA nella misura del 6,4% per il legno e la legna da ardere.</p> <p>Nello specifico, le suddette percentuali si applicano ai prodotti di cui ai n. 43) e 45) della Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72, vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none"> legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura; legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale. <p>La suddetta misura del 6,4% era infatti già stata fissata per il 2020 dal DM 5.2.2021 e per il 2021 dal DM 19.12.2021.</p> <p>Si ricorda che le percentuali di compensazione sono utilizzate dai produttori agricoli che si avvalgono del regime IVA speciale di cui all’art. 34 del DPR 633/72, per determinare la detrazione forfettizzata dell’imposta in relazione alle cessioni dei prodotti in esame.</p>

19	RAPPORTI DI SCAMBIO TRA ITALIA E SAN MARINO - OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA - ESCLUSIONE PER I SOGGETTI IDENTIFICATI AI FINI IVA IN ITALIA
	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 17.11.2022 n. 557, ha chiarito che i soggetti non residenti e non stabiliti in Italia, meramente identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato, non sono tenuti a emettere fattura elettronica via Sistema di Interscambio per le cessioni nei confronti di operatori sammarinesi.
19.1	SOGGETTI OBBLIGATI ALL'EMISSIONE DI FATTURA ELETTRONICA TRAMITE IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO
	La normativa nazionale, in aderenza alla decisione di esecuzione UE 2018/593 (che aveva autorizzato l'Italia a introdurre l'obbligo di fatturazione elettronica in ambito B2B e B2C), e alla decisione di esecuzione UE 2021/2251 (che ha prorogato detto obbligo per il triennio 2022-2024 estendendo la misura agli operatori in regime di franchigia), ha stabilito che sono tenuti all'emissione di fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI) i "soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato" (art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015), escludendo, quindi, i soggetti meramente identificati.
19.2	RAPPORTI DI SCAMBIO TRA ITALIA E SAN MARINO
	Il DM 21.6.2021, che disciplina i rapporti di scambio fra operatori nazionali e sammarinesi, dispone che le cessioni effettuate mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino da parte dei soggetti passivi IVA "residenti, stabiliti o identificati in Italia", nei confronti di operatori economici sammarinesi, sono non imponibili e vanno documentate con fattura in formato elettronico via Sistema di interscambio. La formulazione letterale della norma lascerebbe intendere che nell'obbligo siano inclusi non solo i soggetti residenti o stabiliti, ma anche, diversamente da quanto previsto dall'art. 1 co. 3 del DLgs 127/2015, i soggetti meramente identificati ai fini IVA in Italia. L'Agenzia delle Entrate precisa tuttavia che tali soggetti devono restare esclusi dall'adempiimento. In base all'art. 4 del DM 21.6.2021, "gli operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia, che per le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino non sono obbligati a emettere fattura elettronica, possono emettere la fattura in formato elettronico o, in alternativa, in formato cartaceo". Secondo l'Amministrazione finanziaria, dal momento che gli identificati sono esonerati dall'obbligo, in relazione a quanto stabilito dall'ordinamento interno, per essi sarebbe ancora possibile l'emissione di fattura in formato analogico (o elettronico al di fuori del SdI).
20	ESTEROMETRO - ESCLUSIONE DEI BUONI CORRISPETTIVO "MULTIUSO"
	La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 30.11.2022 n. 579 ha affermato che l'acquisto di buoni corrispettivo "multiuso", presso fornitori non stabiliti in Italia, non è rilevante ai fini del c.d. "esterometro" di cui all'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015. Nell'ambito della comunicazione con controparti non stabilite, devono essere incluse anche le cessioni e prestazioni che non abbiano rilevanza territoriale ai fini IVA in Italia, fermo restando il limite minimo di importo pari a 5.000,00 euro (introdotto con il DL 73/2022). Tuttavia, a prescindere dal luogo di rilevanza territoriale, è comunque necessario, ai fini del c.d. "esterometro", che sussista un'operazione, vale a dire una cessione di beni o una prestazione di servizi. Nel caso di specie, ciò non accade poiché i trasferimenti dei buoni corrispettivo "multiuso" sono esclusi dall'ambito di applicazione IVA sino al momento di accettazione del buono stesso come corrispettivo, ai sensi dell'art. 6-quater del DPR 633/72.
21	RIVALSA SUCCESSIVA ALL'ACCERTAMENTO - MISSING TRADERS - DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA DELL'EFFETTIVO CESSIONARIO DEI BENI
	Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 22.11.2022 n. 569, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito a delle forniture di banda stagnata (latta) effettuate da alcune ferriere nei confronti di intermediari commerciali (traders) i quali, a loro volta, ave-

<i>segue</i>	vano rivenduto i beni a imprese manifatturiere. A seguito di controlli fiscali, è emerso che i <i>traders</i> avevano acquistato la banda stagnata senza l'applicazione dell'IVA, in forza di dichiarazioni di intento mendaci, ed evaso il versamento dell'imposta incassata dai loro clienti.
21.1	RIVALSA IVA "TARDIVA" Il fornitore che ha pagato l'IVA accertata può esercitare la rivalsa "tardiva" direttamente nei confronti dell'effettivo cessionario dei beni.
21.2	DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL'IVA In presenza di un diritto pieno alla detrazione e nel rispetto del principio di inerenza, l'effettivo cessionario dei beni può detrarre l'IVA pagata a fronte delle fatture di rivalsa emesse dal fornitore poiché, nel caso di specie, non si verifica alcuna duplicazione della detrazione dell'imposta.
22	ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL'IVA - PROCEDURA DI SEQUESTRO LIBERATORIO Con la risposta a interpello 22.11.2022 n. 567, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che se l'identità del locatore di un immobile è rimessa alla decisione di un Giudice, la detrazione dell'IVA da parte del conduttore rimane sospesa. Solo con l'accertamento del legittimo proprietario, l'operazione potrà dirsi effettuata e quest'ultimo sarà obbligato ad emettere fattura, consentendo alla controparte la possibilità di detrarre l'imposta. Detrazione dell'IVA in caso di canoni contesi Nel caso posto all'esame dell'Amministrazione finanziaria, una società, dopo aver stipulato un contratto di locazione, si vedeva richiedere la restituzione dell'immobile da un terzo soggetto, diverso dal contraente, che si dichiarava proprietario dello stesso, pretendendo la corresponsione di un'indennità di occupazione. Vista l'impossibilità di identificare il locatore, il conduttore otteneva dal Tribunale che le somme relative ai canoni "contesi" (comprehensive di imponibile ed IVA) venissero depositate in un conto corrente bancario intestato alla procedura di sequestro liberatorio (art. 687 del c.p.c.). Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, il conduttore non può procedere alla detrazione dell'IVA sui canoni depositati nel conto intestato alla procedura, posto che, in assenza del proprietario, mancherebbero sia la condizione, sostanziale, dell'esigibilità dell'imposta, sia quella, formale, del possesso della fattura (cfr. circ. 17.1.2018 n. 1). Il momento di effettuazione dell'operazione deve quindi coincidere con la data in cui, all'esito della vicenda processuale, verrà accertato il legittimo proprietario/locatore dell'immobile.
23	"CALL-OFF STOCK" - SOSTITUZIONE DEL DESTINATARIO DELLA MERCE - EFFETTI La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 25.11.2022 n. 511 ha chiarito che il regime del "call-off stock", in base al quale il cedente invia la merce presso un deposito di proprietà o in uso al cessionario e i beni stoccati restano di proprietà del cedente fino al momento del loro prelievo da parte dell'acquirente designato, può validamente proseguire anche in caso di sostituzione del soggetto originariamente designato come destinatario della merce, a condizione che la sostituzione avvenga prima del prelievo della merce e non vi sia soluzione di continuità tra i rispettivi contratti. Restano fermi gli obblighi di compilazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT, nell'ambito dei quali deve essere indicato "ogni numero di identificazione IVA di un nuovo acquirente destinatario", pur se risultino effettuate "più sostituzioni consecutive".
23.1	SOSTITUZIONE DEL DESTINATARIO NON PRECLUSIVA DEL "CALL-OF STOCK" Ai sensi dell'art. 17-bis co. 5 della direttiva 2006/112/CE, recepito sul piano nazionale dagli artt. 38-ter co. 5 e 41-bis co. 5 del DL 331/93, è possibile continuare ad avvalersi del regime di "call-off stock" se, entro 12 mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dell'altro Stato membro, il destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo "purché, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le condizioni previste [...]"

<p>segue</p>	<p>e il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni indichi la sostituzione nel registro”.</p> <p>Al fine di prevenire frodi e/o abusi, occorre quindi che la sostituzione del destinatario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rispetti i requisiti soggettivi richiesti; • avvenga entro un lasso temporale predefinito; • sia annotata tempestivamente nell'apposito registro relativo alle movimentazioni dei beni. <p>Inoltre, le Note esplicative redatte dai servizi della Commissione europea nel dicembre 2019 rilevano la necessità che la suddetta sostituzione si verifichi prima del prelievo della merce da parte del soggetto passivo intervenuto in sostituzione del precedente, senza soluzione di continuità tra la cessazione dell'accordo di “call-off stock” concluso con l'originario destinatario e la stipulazione di un analogo accordo con il nuovo.</p>
<p>23.1</p>	<p>COMPILAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT</p> <p>Sussistendo le suddette circostanze, negli elenchi riepilogativi INTRASTAT deve essere incluso “ogni numero di identificazione IVA di un nuovo acquirente destinatario”, anche se “nel corso dello stesso periodo di dichiarazione sono state effettuate più sostituzioni consecutive”. Devono dunque essere indicati sia il numero di identificazione IVA del precedente acquirente destinatario, sia il numero di identificazione IVA del nuovo acquirente destinatario.</p>
<p>24</p>	<p>CESSIONE DI BENI TRA RAPPRESENTANTI FISCALI - TRATTAMENTO IVA</p>
	<p>La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 25.11.2022 n. 575 ha descritto gli obblighi ai fini IVA conseguenti alla cessione di beni effettuata in Italia dal rappresentante fiscale di una società non residente nel territorio dello Stato nei confronti del rappresentante fiscale di un'altra società non residente.</p>
<p>24.1</p>	<p>ESCLUSIONE DEL REVERSE CHARGE</p> <p>Nell'operazione rappresentata, non si applica il meccanismo del <i>reverse charge</i> di cui all'art. 17 co. 2 del DPR 633/72, il quale richiede che il cessionario sia stabilito ai fini IVA in Italia.</p> <p>In presenza di due soggetti stabiliti al di fuori del territorio nazionale, il successivo co. 3 del citato art. 17 prevede che gli obblighi e diritti sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'art. 35-ter del DPR 633/72, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall'art. 1 co. 4 del DPR 441/97.</p> <p>Il cedente è, dunque, il soggetto passivo debitore dell'imposta e, in quanto tale, tenuto all'emissione della fattura (per il tramite del rappresentante fiscale).</p>
<p>24.2</p>	<p>ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA</p> <p>Il documento può essere emesso in formato analogico, non ricorrendo gli obblighi di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio (Sdi).</p> <p>Detti obblighi, infatti, riguardano le sole operazioni effettuate tra soggetti residenti e stabiliti ai fini IVA in Italia, come richiede l'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.</p>
<p>25</p>	<p>IVA DI GRUPPO - SOCIETÀ NON RESIDENTE IDENTIFICATA IN ITALIA</p>
	<p>Con la risposta a interpello 3.11.2022 n. 544, l'Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di applicare la liquidazione IVA di gruppo, a partire dall'anno 2022, con riferimento a una società non residente che si è identificata in Italia successivamente all'1.1.2022.</p>
<p>25.1</p>	<p>REQUISITO DELL'IDENTIFICAZIONE AI FINI IVA</p> <p>Secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, la società non residente che intenda partecipare ad una liquidazione IVA di gruppo può applicare il regime speciale, a partire dal 1° gennaio, solo se si è identificata in Italia entro la suddetta data.</p> <p>Al fine di esercitare l'opzione, deve essere presentato il modello IVA 26 entro il termine di liquidazione e versamento dell'imposta relativa al mese di gennaio, con effetti per l'anno in corso.</p> <p>Non è, invece, riconosciuta la validità dell'opzione nella dichiarazione IVA riferita all'anno precedente a quello in cui si intende applicare il regime di liquidazione di gruppo.</p>

<i>segue</i>	L'identificazione ai fini IVA in Italia dei partecipanti alla procedura di liquidazione IVA di gruppo è, infatti, richiesta già a partire dal 1° gennaio dell'anno di applicazione della medesima, poiché l'opzione ha effetto su tutte le operazioni effettuate a partire da tale data.
25.2	<p>REMISSIONE <i>IN BONIS</i></p> <p>Nella fattispecie, l'Agenzia delle Entrate ha, altresì, escluso il ricorso all'istituto della c.d. "remissione <i>in bonis</i>", al fine di esercitare tardivamente l'opzione per la liquidazione di gruppo. Alla data del 1° gennaio dell'anno per il quale si intendeva applicare il regime dell'IVA di gruppo, infatti, non ne sussistevano tutti i requisiti sostanziali necessari.</p> <p>La "remissione <i>in bonis</i>" è, invece, un istituto volto ad evitare che mere dimenticanze relative ad adempimenti formali, non eseguiti tempestivamente, precludano al contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.</p>
26	<p>DOTAZIONI DI BORDO - REGIME DI NON IMPONIBILITÀ IVA</p>
	<p>La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 22.11.2022 n. 568 ha chiarito che, nel caso di cessione di dotazioni di bordo che coinvolgono una catena di più soggetti passivi, il regime di non imponibilità IVA può essere applicato, a determinate condizioni, anche alla cessione che il primo cedente effettua a un intermediario e non direttamente all'armatore o proprietario della nave.</p> <p>Al fine del regime di non imponibilità, è comunque necessaria la consegna diretta a bordo della merce, così che vi sia concomitanza tra il trasferimento della proprietà (all'intermediario) e il momento in cui l'armatore è autorizzato a disporre dei beni come se fosse il proprietario.</p> <p>Nella risposta a interpello 568/2022, la non imponibilità IVA è ritenuta applicabile tenendo conto delle specifiche modalità di vigilanza doganale cui erano sottoposti i beni messi a bordo dell'unità navale. Le condizioni di effettiva consegna e la "tracciabilità" dei beni nel caso di specie sono ritenute, dall'Agenzia delle Entrate, compatibili con le esigenze di cautela fiscale che hanno indotto la Corte di Giustizia UE 3.9.2015, causa C-526/12, a limitare il particolare regime alle cessioni dirette all'armatore o proprietario della nave.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
5.12.2022	Versamento rate sospese della "rottamazione delle cartelle"	I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. "rottamazione- <i>ter</i> "), devono effettuare il versamento delle rate scadute nel 2022, che erano state sospese a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
6.12.2022	Presentazione domande contributo a fondo perduto per la crisi da COVID-19	Le imprese operanti nel settore della ristorazione, nell'organizzazione di feste e nella gestione di piscine (codici ATECO 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2 e 96.09.05) devono inviare all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato: <ul style="list-style-type: none"> • l'istanza di concessione del previsto contributo a fondo perduto per i soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in presenza di una riduzione di almeno il 40% dei ricavi dell'anno 2021 rispetto a quelli del 2019; • mediante la procedura <i>web</i> disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, ovvero con procedure di mercato che rispettino le previste specifiche tecniche. Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.
7.12.2022	Presentazione domande contributo a fondo perduto per gli enti sportivi	Le società sportive professionistiche, le associazioni e società sportive dilettantistiche, affiliate alle Federazioni sportive, alle Discipline sportive o agli enti di promozione sportiva, devono presentare la domanda per un apposito contributo a fondo perduto: <ul style="list-style-type: none"> • a ristoro delle spese sanitarie, di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19; • in modalità telematica, alle Federazioni sportive, alle Discipline sportive o agli enti di promozione sportiva presso cui si è affiliate.
15.12.2022	Presentazione dichiarazioni antimafia per contributo a fondo perduto per la crisi da COVID-19	Le imprese operanti nel settore della ristorazione (codici ATECO 56.10, 56.21 e 56.30) devono inviare all'Agenzia delle Entrate, al fine di ricevere il contributo a fondo perduto per sostenere la ripresa e la continuità dell'attività a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le cui domande sono state presentate entro il 21.11.2022: <ul style="list-style-type: none"> • le apposite dichiarazioni sostitutive ai fini della disciplina antimafia, qualora l'ammontare del contributo spettante sia superiore a 150.000,00 euro; • utilizzando il modello approvato dalla stessa Agenzia; • tramite posta elettronica certificata (PEC), anche mediante un intermediario delegato, all'indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
15.12.2022	Ravvedimento versamento saldo prelievo straordinario per il settore energetico	<p>I soggetti che operano nel settore energetico devono effettuare il versamento del saldo, scaduto il 30.11.2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pari al 60% del prelievo straordinario del 25% per l'anno 2022, sulla base dell'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dall'1.10.2021 al 30.4.2022 rispetto al saldo del periodo dall'1.10.2020 al 30.4.2021; • beneficiando della sanzione ordinaria per il versamento tardivo e della riduzione derivante dal ravvedimento operoso. <p>Il prelievo straordinario si applica solo se il suddetto incremento è cumulativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pari o superiore al 10%; • superiore a 5.000.000,00 di euro. <p>Dopo il termine in esame il ravvedimento operoso non è più applicabile e la sanzione è determinata in misura doppia.</p>
15.12.2022	Trasmissione dati acquisti dall'estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente. <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-<i>octies</i> del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.12.2022	Saldo IMU 2022	<p>I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento del saldo dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2022; • con eventuale conguaglio rispetto a quanto versato come prima rata; • salvo poter beneficiare dell'esonero dal pagamento dell'IMU dovuta per il 2022, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'art. 78 co. 3 - 4 del DL 14.8.2020 n. 104 (conv. L. 13.10.2020 n. 126) e dell'art. 12 co. 1 - 2 del DL 18.11.2022 n. 176.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		Dal 2022 sono comunque diventati esenti i c.d. "immobili merce".
16.12.2022	Seconda rata IMU 2022 enti non commerciali	<p>Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno 2021; • salvo poter beneficiare dell'esonero dal pagamento dell'IMU dovuta per il 2022, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'art. 78 co. 3 - 4 del DL 14.8.2020 n. 104 (conv. L. 13.10.2020 n. 126) e dell'art. 12 co. 1 - 2 del DL 18.11.2022 n. 176. <p>Il conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2022 dovrà essere corrisposto entro il 16.6.2023.</p>
16.12.2022	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di novembre 2022; • versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.12.2022	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di novembre 2022; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di novembre 2022 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2022 non è di almeno 500,00 euro.</p>
16.12.2022	Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR	<p>I datori di lavoro sostituti d'imposta devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 17% in relazione alle rivalutazioni del TFR che maturano nel 2022.</p> <p>L'acconto è commisurato:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> • al 90% delle rivalutazioni maturate nel 2021; • oppure, in alternativa, al 90% di quelle che maturano nel 2022. <p>È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell'anticipo della tassazione del TFR.</p> <p>Il saldo dovrà essere versato entro il 16.2.2023.</p>
16.12.2022	Versamento acconti da 730/2022	<p>In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2022, i sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il secondo o unico acconto, dovuto per il 2022, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni; • che sono stati trattenuti dagli emolumenti corrisposti a novembre.
16.12.2022	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni installati a novembre 2022.
20.12.2022	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022, relative ai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 21.9.2022, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • va effettuato entro il 30.11.2023; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. <p>Se entro il 21.9.2022 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alla scadenza del 22.8.2022 (termine per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%); • entro il 30.11.2023; • con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
20.12.2022	Versamento cumulativo ritenute condominio	<p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73:</p> <ul style="list-style-type: none"> • operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2022, di ammontare cumulativo inferiore a 500,00 euro;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> • se il relativo versamento non è già stato effettuato in precedenza.
20.12.2022	Autocertificazione per l'esclusione dal canone RAI per l'anno 2023	<p>Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un'apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta per l'anno 2023, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica; • non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per "suggellamento". <p>L'autocertificazione va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • compilando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate; • mediante spedizione in plico raccomandato senza busta, all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22, 10121, Torino. <p>L'autocertificazione può inoltre essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o mediante posta elettronica certificata (PEC); • entro il 31.12.2022. <p>La presentazione dell'autocertificazione relativa al 2023, sia mediante il servizio postale che in via telematica, può avvenire entro il 31.1.2023, ma potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell'addebito in bolletta della prima rata del canone.</p>
22.12.2022	Effettuazione versamenti sospesi per l'emergenza COVID-19	<p>Le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti, che scadevano nei mesi da gennaio a novembre 2022, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, comprensive delle addizionali IRPEF, delle imposte sui redditi, dell'IVA, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, devono effettuare i versamenti sospesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione; • senza applicazione di sanzioni e interessi. <p>Entro il termine in esame devono essere effettuati anche gli adempimenti:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> • relativi ai contributi previdenziali e assistenziali; • che scadevano nei mesi da gennaio a novembre 2022.
27.12.2022	Versamento acconto IVA	I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, devono versare l'acconto IVA relativo al 2022.
27.12.2022	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di novembre 2022, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>I soggetti che, nel mese di novembre 2022, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p>
30.12.2022	Regolarizzazione secondo o unico acconto 2022	I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dovute per l'anno 2022, la cui scadenza del termine era il 30.11.2022, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali.
30.12.2022	Adempimenti persone decedute	<p>Gli eredi delle persone decedute dopo il 28.2.2022 devono provvedere al versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'IRPEF, dell'IRAP, dell'IVA, delle addizionali, delle imposte sostitutive, delle imposte patrimoniali e delle altre somme liquidate nella dichiarazione dei redditi; • dovute dal defunto in relazione all'anno 2021.
30.12.2022	Adempimenti persone decedute	<p>Gli eredi delle persone decedute dall'1.3.2022 al 30.6.2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono presentare presso un ufficio postale il modello REDDITI 2022 cui era obbligato il defunto; • possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione della dichiarazione relativa al 2020 e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2021, con riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo. <p>Possano essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> • nell'anno 2020, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. <p>Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
30.12.2022	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di dicembre 2022 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di dicembre 2022. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
31.12.2022	Dichiarazione IMU 2021	<p>I soggetti passivi IMU, diversi dagli enti non commerciali, devono presentare la dichiarazione relativa all'anno 2021, qualora obbligatoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante consegna o spedizione cartacea, oppure mediante PEC o in via telematica (direttamente o tramite gli intermediari abilitati); • utilizzando il nuovo modello approvato dal DM 29.7.2022. <p>Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione relativa all'anno 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati; • utilizzando lo specifico modello approvato dal DM 26.6.2014.
31.12.2022	Ravvedimento IMU 2021	<p>I soggetti passivi IMU possono regolarizzare l'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta dovuta per il 2021, con applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</p>
31.12.2022	Rimborsi modelli 730/2022 integrativi	<p>I sostituti d'imposta devono effettuare, nei confronti dei dipendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente, che hanno presentato il modello 730/2022 integrativo, i relativi rimborsi.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.12.2022	Opzione per il regime ex L. 398/91	<p>Le società e associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro, le <i>pro loco</i>, le bande musicali, i cori amatoriali, le associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare, devono comunicare l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui alla L. 16.12.91 n. 398:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla SIAE competente, in ragione del proprio domicilio fiscale; • a decorrere dal 2023. <p>L'opzione è vincolante per 5 anni.</p>
31.12.2022	Dichiarazione ritenuta ridotta sulle provvigioni	<p>I percipienti provvigioni di intermediazione (es. agenti, mediatori, rappresentanti di commercio) che si avvalgono dell'opera continuativa di dipendenti o di terzi, ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto sul 20% (invece che sul 50%) delle provvigioni corrisposte, devono spedire ai committenti, preponenti o mandanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'apposita dichiarazione per gli anni 2023 e seguenti (la dichiarazione è valida fino a revoca o alla perdita dei requisiti); • mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC).
31.12.2022	Contributi previdenza complementare	<p>Le persone fisiche che, nel 2021, hanno versato contributi o premi di previdenza complementare, devono comunicare al fondo pensione o all'impresa assicuratrice l'importo dei contributi o dei premi versati che non sono stati dedotti, in tutto o in parte, nella relativa dichiarazione dei redditi (730/2022 o REDDITI PF 2022).</p> <p>Le prestazioni previdenziali complementari riferibili ai contributi e ai premi non dedotti, infatti, non concorrono alla formazione della base imponibile della prestazione erogata dalla forma pensionistica complementare.</p>
31.12.2022	Opzione per il regime del risparmio amministrato o gestito	<p>Le persone fisiche e gli altri contribuenti soggetti al <i>capital gain</i> possono esercitare o revocare l'opzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il regime del "risparmio amministrato" o del "risparmio gestito"; • in relazione ai rapporti di custodia e amministrazione titoli presso intermediari abilitati. <p>L'opzione o la revoca ha effetto dall'anno 2023.</p>
31.12.2022	Trasparenza fiscale	<p>I soggetti IRES "solari" devono comunicare all'Agenzia delle Entrate la conferma dell'opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, in caso di fusione o scissione della società partecipata.</p> <p>In generale, la conferma dell'opzione deve essere comunicata entro la fine del periodo d'imposta da cui decorrono gli effetti fiscali dell'operazione.</p>
31.12.2022	Opzione per il regime delle SIIQ o SIINQ	<p>Le società per azioni "solari" o le stabili organizzazioni, che svolgono in via prevalente attività di locazione immobiliare, devono presentare alla competente Direzione</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>ne Regionale dell’Agenzia delle Entrate la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell’opzione per il regime delle Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) o delle Società di Investimento Immobiliare Non Quotate (SIINQ), a decorrere dal periodo d’imposta 2023; • redatta sull’apposito modello; • mediante consegna diretta o spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. <p>Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata entro il termine del periodo d’imposta anteriore a quello di decorrenza.</p>
31.12.2022	Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di novembre 2022 riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea. <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.</p>
31.12.2022	Adeguamento statuti degli enti del Terzo settore	<p>Le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono modificare gli statuti, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, al fine:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili del DLgs. 3.7.2017 n. 117 (codice del Terzo settore); • oppure di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria.
31.12.2022	Trasformazione società di mutuo soccorso	<p>Le società di mutuo soccorso già esistenti alla data del 3.8.2017 possono trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantenendo il proprio patrimonio in deroga all’obbligo di devoluzione previsto dall’art. 8 co. 3 della L. 15.4.1886 n. 3818.</p>
31.12.2022	Contributo Albo autotrasportatori	<p>Le persone fisiche e giuridiche che, alla data del 31.12.2022, esercitano l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all’apposito Albo, devono versare la quota, relativa all’anno 2023:</p>

DICEMBRE 2022: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none">• per la copertura degli oneri per la tenuta dell'Albo degli autotrasportatori e il funzionamento dei relativi Comitati;• attraverso la piattaforma PagoPA, con una delle modalità attivabili nella apposita sezione "Pagamento Quote" presente sul sito <i>www.alboauto-transporto.it</i>.